

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2165

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**STEGAGNINI, CACCIA, CERIONI, DAL CASTELLO, DE POI, PERRONE, ZOPPI, BALESTRACCI, GRIPPO, PATRIA, FALCONIO, VENTRE, CARAVITA, BAMBI, LUCCHESI, ABETE, FIORI GIOVANNINO, ALLOCCA, BONFERRONI, LEONE, ABBATE, BRUNI, PEZZATI, DEGENNARO, COSTA-MAGNA, BROCCA, ZANIBONI, MENZIANI, ZAMBON, FARAGUTI, MATARRESE, MEROLLI, GAITI, MARABINI, MENEGHETTI, BORTOLANI, FONTANA ELIO, TANCREDI, AIARDI, ANDREOLI, SANESE, RENDE, FERRARI SILVESTRO, CITARISTI, LAFORGIA, SANGALLI, ZOLLA, PICCOLI MARIA SANTA, CASATI, SCARLATO, SEDATI, CARTA, SCALIA, TASSONE**

*Presentata il 3 dicembre 1980*

Norme relative all'istituzione per il 1980 di un quadro suppletivo di avanzamento di capitani dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente effettivo

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con legge 20 settembre 1980, n. 574, il Parlamento ha approvato un « pacchetto » di provvedimenti riguardanti, tra l'altro, l'unificazione dei ruoli normali delle varie armi dell'Esercito e la sistemazione degli ufficiali di complemento « trattenuti », collocandoli nell'istituendo « ruolo ad esaurimento ».

Si tratta di una complessa normativa che interessa la quasi totalità degli uffi-

ciali dell'Esercito con esclusione degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, stante la necessità di procedere, prima di modificare lo sviluppo delle carriere dei suddetti ufficiali, ad un più approfondito esame dell'ordinamento dell'Arma, anche in considerazione del fatto che esso dovrà essere correlato con la legge riguardante la istituenda Polizia di Stato, tuttora all'esame del Senato della Repubblica.

Nel particolare, il provvedimento sopra menzionato prevede l'avanzamento secondo i seguenti criteri:

per gli ufficiali dei ruoli normali: promozione a maggiore al 15° anno di servizio da ufficiale in servizio permanente effettivo, promozione a tenente colonnello dopo il 19° anno di servizio da ufficiale in servizio permanente effettivo o dopo 4 anni di grado da maggiore;

per gli ufficiali di complemento: avanzamento svincolato dalle esigenze di mobilitazione e dalla progressione di carriera dei pari grado del servizio permanente, promozione a maggiore dopo 20 anni di servizio da ufficiale e a tenente colonnello dopo 5 anni di grado da maggiore.

Le suddette innovazioni hanno però avuto la conseguenza di determinare una ulteriore negativa differenziazione nella progressione di carriera degli ufficiali in servizio permanente effettivo dei carabinieri, rispetto a quelli delle varie armi e, nell'ambito della stessa Arma, tra gli ufficiali effettivi e quelli di complemento.

Infatti, mentre il profilo teorico prevede per gli ufficiali effettivi dei carabinieri una permanenza nei gradi di ufficiale inferiore di circa 20 anni, per le altre armi detta permanenza viene a ridursi ulteriormente dagli attuali 17 a solo 15, per cui molti capitani effettivi dei carabinieri potranno essere portati all'avanzamento al grado di maggiore dopo che ufficiali di complemento, magari provenienti dagli stessi corsi AUC o dai corsi successivi, avranno conseguito la promozione a maggiore, secondo quanto previsto dalle nuove norme in vigore.

Al fine di evitare le negative ripercussioni di ordine morale ed economico che le norme in questione avrebbero sul ruolo degli ufficiali effettivi dei carabinieri, riteniamo necessario prevedere con urgenza correttivi che eliminino o riducano in

termini accettabili, la difforme permanenza che si verifica nei gradi di subalterno e capitano tra ufficiali effettivi e di complemento, con riferimento all'anzianità posseduta dagli interessati nei rispettivi ruoli.

Si viene così, inoltre, a rendere la progressione di carriera degli ufficiali inferiori in servizio permanente effettivo dei carabinieri più aderente a quella dei pari grado delle altre armi, eliminando ingiuste sperequazioni.

Per conseguire tali obiettivi riteniamo necessario prevedere per il 1980 la formazione di un quadro suppletivo di avanzamento, comprendente una aliquota di 75 capitani dell'Arma in servizio permanente; aliquota che è di poco superiore a quella annuale di avanzamento e che consentirà di anticipare almeno di un anno la promozione a maggiore di tutti i capitani in ruolo.

Con il presente provvedimento riteniamo altresì di poter evitare la conseguente anticipata promozione al grado superiore dei tenenti dei carabinieri, tenuto conto che a fronte di una permanenza teorica di 5 anni, in realtà la loro permanenza media attuale in tale grado è di solo 2 anni, per effetto dello svuotamento dell'organico dovuto all'applicazione della legge 29 luglio 1975, n. 392.

A tale fine, abbiamo previsto di fissare in anni 3 la permanenza minima nel grado di tenente, il che consentirà di avvicinare la permanenza in tale grado degli ufficiali effettivi dei carabinieri a quella delle altre armi, fissata in anni 4 e di far fronte alle esigenze di ufficiali subalterni per coprire i posti organici e, al contempo, consentire l'acquisizione di maggiore esperienza e preparazione professionale, prima di accedere al grado più impegnativo di capitano.

Onorevoli colleghi, per i suddetti motivi, auspichiamo una sollecita approvazione della presente iniziativa legislativa.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

Per l'anno 1980 il numero delle promozioni al grado di maggiore dei capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri è aumentato di 75 unità; per lo stesso anno il numero dei capitani da ammettere a valutazione è aumentato di altrettante unità, mediante la formazione di una aliquota suppletiva da determinarsi sulla base della situazione del ruolo esistente alla data del 31 ottobre 1980.

I capitani collocati utilmente nella graduatoria di merito relativa a tale aliquota sono iscritti in un quadro suppletivo, promossi con decorrenza 31 dicembre 1980 e inseriti in ruolo dopo i pari grado del quadro ordinario di detto anno.

## ART. 2.

Le necessarie vacanze nel grado di maggiore sono formate mediante promozioni al grado di tenente colonnello, anche in eccedenza all'organico di tale grado.

L'eventuale eccedenza determinata nel grado di tenente colonnello per effetto di dette promozioni è riassorbita con le vacanze derivanti da cause diverse da quelle indicate nelle lettere *a)* e *d)* del primo comma dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

Di tale eccedenza non si tiene conto nelle determinazioni delle aliquote di ruolo dei tenenti colonnelli da valutare per l'avanzamento.

## ART. 3.

I tenenti in servizio permanente effettivo dei carabinieri, per essere valutati per l'avanzamento, devono aver compiuto almeno tre anni di permanenza nel grado.

Il requisito della permanenza nel grado è richiesto anche per la valutazione

dei tenenti dei carabinieri da prendere in esame ai fini del ripianamento delle vacanze nel grado di capitano conseguenti alla formazione del quadro suppletivo di cui al precedente articolo 1, ferme restando le aliquote già determinate per l'anno 1980.

ART. 4.

Alla copertura del maggior onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 597.000 per il 1980, si provvede con il normale stanziamento di bilancio dello stesso anno del capitolo 4501, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.